

Delibera n. 143/2019

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 117/2019. Rigetto della proposta d'impegni presentata da So.Ge.A.P. S.p.A.**

L'Autorità, nella sua riunione del 20 novembre 2019

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità" oppure "ART");
- VISTO** il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità di cui alla delibera n. 57/2015 (di seguito: "Regolamento") e, in particolare, gli articoli 8 e 9;
- VISTA** la direttiva 2009/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con i quali è stata recepita la citata direttiva 2009/12/CE;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 92/2017 del 6 luglio 2017, recante "*Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali*" e, in particolare, i capitoli 1, 3, 4, 5 e 6 del Modello 3 (di seguito: "Modello");
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 6/2019 del 25 gennaio 2019, recante "*Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto di Parma - anno 2019. Conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 92/2017 e prescrizione*" nella quale l'Autorità prescriveva a So.Ge.A.P. S.p.A. (di seguito: "SOGEAP" o "Società"), tra l'altro, "*di attivare, entro il 30 giugno 2019, ai sensi del capitolo 3 del Modello, una nuova procedura di revisione dei diritti aeroportuali, che preved[esse]:*  
a) *un periodo tariffario pluriennale;*  
b) *l'elaborazione e la trasmissione all'Autorità di un piano industriale finalizzato ad assicurare, entro il termine del periodo tariffario medesimo, il conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario*";
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 117/2019, del 31 luglio 2019, recante "*Avvio di procedimento sanzionatorio relativo all'inottemperanza alle prescrizioni di cui alla delibera n. 6/2019 del 25 gennaio 2019, recante l'attivazione di una nuova procedura di revisione dei diritti aeroportuali in conformità al modello tariffario n.*

3 approvato con delibera n. 92/2017”, notificata al destinatario del procedimento SOGEAP in data 31 luglio 2019, con nota prot. ART n. 9087/2019;

**VISTA** la proposta d’impegni disciplinata dall’articolo 8, comma 2, del Regolamento, presentata da SOGEAP in data 13 settembre 2019 e meglio dettagliata in data 9 ottobre 2019 (prott. ART n. 10799/2019, del 16 settembre 2019 e n. 10237/2019, del 9 ottobre 2019), volta a ottenere la chiusura del procedimento avviato con la sopramenzionata delibera n. 117/2019 senza l’accertamento dell’infrazione;

**CONSIDERATO** che, in forza della summenzionata proposta d’impegni, la Società, in buona sostanza, si rendeva disponibile a:

a) dare, comunque, attuazione al deliberato di codesta Autorità (delibera n. 6/2019), sia pure con decorrenza dall’ottobre 2019, anziché dal giugno 2019;

b) ripristinare (in conformità, peraltro, a quanto già previsto nel Modello) una tariffazione separata, sia per una particolare tipologia di utenti (Associazione degli Operatori e dei Piloti dell’Aviazione Generale d’Italia, AOPA), sia per “*diversi utenti di aviazione generale*”;

**SENTITO** il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento, che ha formulato le proprie valutazioni nella relazione agli atti del procedimento;

**CONSIDERATO** che la ripetuta proposta d’impegni si esaurisce nel tardivo adempimento di obblighi di cui alle delibere di quest’Autorità (delibera n. 6/2019 e delibera n. 92/2017);

**RITENUTO** quindi, che sussistano i presupposti per dichiarare inammissibile, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. e) del Regolamento, la proposta d’impegni presentata da SOGEAP;

**CONSIDERATO** che alla rilevata inammissibilità consegue, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Regolamento, il rigetto della proposta d’impegni e la prosecuzione del procedimento sanzionatorio;

su proposta del Segretario generale

#### **DELIBERA**

1. è dichiarata inammissibile, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. e) del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, approvato con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015, per le considerazioni di cui in motivazione, la proposta d’impegni presentata da SOGEAP in data 13 settembre 2019 e meglio dettagliata in data 9 ottobre 2019 (prott. ART n. 10799/2019, del 16 settembre 2019 e n. 10237/2019, del 9 ottobre 2019), in relazione al procedimento sanzionatorio avviato con delibera ART n. 117/2019, del 31 luglio 2019;
2. si dispone, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del menzionato Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, il rigetto della suddetta proposta d’impegni e, per l’effetto, la prosecuzione del relativo procedimento;
3. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a So.Ge.A.P. S.p.A.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica.

Torino, 20 novembre 2019

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai  
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)